



Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma <http://www.fondoest.it>
Uff. Contributi - Tel. 06.518511 r.a. - fax: 06.51605320 contributi@fondoest.it
Uff. Prestazioni - Tel. 06.510311 r.a.- fax: 06.5135725 prestazioni@fondoest.it
Uff. Contenzioso - Tel. 06.513191 r.a. - fax: 06.51605532 contenzioso@fondoest.it

Circolare N. 3
Prot. U/2011/80/DIR
Roma, 13/05/2011

Alla c.a.

- Aziende
 - Centri servizi
 - Consulenti
 - Società di software
- e p.c. – Parti sociali
- Organi del Fondo

OGGETTO: Accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro del terziario di mercato, distribuzione e servizi – Novità in materia di assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST) -

Premessa

In data 6 aprile 2011 è stato sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro del terziario di mercato, distribuzione e servizi.

Con la presente circolare, si illustrano le novità contenute nell'Accordo citato e riferite alla iscrizione e alla contribuzione al Fondo EST.

Si precisa che quanto di seguito esposto si deve considerare riferibile esclusivamente al CCNL Terziario.

L'Accordo non incide, infatti, sulla contribuzione relativa agli altri CCNL serviti dall'assistenza di Fondo Est (Turismo, Ortofrutta, Farmacie speciali).

Le principali novità

L'accordo sottoscritto introduce novità in materia di:

1. obbligatorietà;
2. contribuzione Full Time – Part Time;
3. una tantum;
4. contributo a carico del lavoratore.

%



Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma <http://www.fondoest.it>
Uff. Contributi - Tel. 06.518511 r.a. - fax: 06.51605320 contributi@fondoest.it
Uff. Prestazioni - Tel. 06.510311 r.a.- fax: 06.5135725 prestazioni@fondoest.it
Uff. Contenzioso - Tel. 06.513191 r.a. - fax: 06.51605532 contenzioso@fondoest.it

1. **Obbligatorietà**

Il CCNL del Terziario, così come rinnovato dall'accordo sottoscritto il 6 aprile u.s., recependo quanto esposto nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 43 del 15/12/2010, ha ribadito l'obbligatorietà delle forme di tutela garantite dagli strumenti della bilateralità, confermando quanto già stabilito dall'ex art. 95 del precedente CCNL in merito alle funzioni di Fondo Est e alla obbligatorietà del contributo a carico dell'azienda.

Ha altresì stabilito che, a far data dal 1° maggio 2011 (*"dal mese successivo alla sottoscrizione del presente CCNL"*), in caso di omissione del versamento del contributo al Fondo, l'azienda è tenuta:

- ad erogare al dipendente, per 14 mensilità, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, rientrante nella retribuzione di fatto, pari a 15 € lordi

oppure

- ad assicurare al dipendente le stesse prestazioni sanitarie garantite da Fondo Est nel proprio Nomenclatore delle Prestazioni.

2. **Contribuzione Full Time-Part Time**

A far data dal 1° gennaio 2014, la contribuzione relativa ai dipendenti con contratto part time e quella relativa ai dipendenti con contratto full time sarà unificata nell'importo. Dal 1° gennaio 2014 le aziende verseranno 10 € mensili sia per i dipendenti con contratto part time che per i dipendenti con contratto full time.

All'unificazione della misura della contribuzione corrisponderà l'unificazione dei Piani Sanitari.

3. **Una tantum**

Dalla data del 1° marzo 2011 cambiano le modalità di calcolo della quota una tantum (il cui importo di 30 € rimane immutato).

La quota una tantum non sarà più legata ai dipendenti di nuova iscrizione, bensì alle aziende di nuova iscrizione.

Più precisamente, le aziende che, a far data dal 1° marzo 2011, si iscriveranno per la prima volta a Fondo Est, pagheranno una quota una tantum pari a 30 € per ciascun lavoratore in forza all'azienda in quel momento.

Tenuto conto, quindi, delle nuove modalità di calcolo, si può fare la seguente distinzione:

- **azienda iscritta al Fondo dal 1° marzo 2011 in poi: applica il nuovo criterio di calcolo legato all'iscrizione dell'azienda.**

%



Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma <http://www.fondoest.it>
Uff. Contributi - Tel. 06.518511 r.a. - fax: 06.51605320 contributi@fondoest.it
Uff. Prestazioni - Tel. 06.510311 r.a.- fax: 06.5135725 prestazioni@fondoest.it
Uff. Contenzioso - Tel. 06.513191 r.a. - fax: 06.51605532 contenzioso@fondoest.it

Risulta indifferente se i lavoratori in forza all'azienda di nuova iscrizione siano stati o meno precedentemente iscritti al Fondo. L'assunzione successiva di ulteriori lavoratori da parte dell'azienda che ha già provveduto, all'atto della prima iscrizione, al versamento della quota una tantum calcolata in base ai criteri sopra esposti, non assoggetterà l'azienda all'obbligo di versamenti ulteriori relativi alla quota una tantum;

- **azienda già iscritta al Fondo alla data del 1° marzo 2011: applicava il vecchio criterio di calcolo legato alla nuova iscrizione del dipendente.**

L'azienda - che fino al 28 febbraio 2011 ha assolto all'obbligo contributivo relativo all'una tantum con i vecchi criteri - non dovrà più versare, dal 1° marzo 2011 in poi, alcuna quota una tantum per i lavoratori successivamente assunti, sia se già iscritti al Fondo, sia se nuovi iscritti.

In attesa del rilascio della procedura informatica utile per il corretto calcolo, a regime, della quota una tantum, le aziende effettuano il versamento secondo i vecchi criteri. La nuova procedura, che sarà disponibile entro la fine di luglio, provvederà ad effettuare i calcoli di conguaglio.

Ulteriori precisazioni sulle modalità di versamento e di conguaglio saranno fornite con successive comunicazioni.

4. Contributo a carico del lavoratore

Dal 1° giugno 2011 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di 1 € mensile a carico del lavoratore.

Dal 1° gennaio 2012 sarà incrementato di 1 € ulteriore, sempre a carico del lavoratore, arrivando, quindi, a 2 €.

Il contributo sarà trattenuto in busta paga dall'azienda, che ne curerà il versamento al Fondo, sommandolo alla quota contributiva di propria pertinenza per ciascun lavoratore.

Riepilogando:

Fino al **30 maggio 2011** il contributo obbligatorio da versare al Fondo è il seguente:

contributo da parte dell'azienda:

- € 10 per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo pieno;
- € 7 per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo parziale.

Dal 1° giugno 2011

contributo da parte dell'azienda:

- € 10 per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo pieno;
- € 7 per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo parziale.

contributo da parte del lavoratore:

- + € 1 per ogni lavoratore sia esso assunto a tempo pieno o a tempo parziale.

Quindi, il contributo da versare complessivamente a Fondo Est sarà pari a: 11 € *oppure* 8 €.

%



Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma <http://www.fondoest.it>
Uff. Contributi - Tel. 06.518511 r.a. - fax: 06.51605320 contributi@fondoest.it
Uff. Prestazioni - Tel. 06.510311 r.a.- fax: 06.5135725 prestazioni@fondoest.it
Uff. Contenzioso - Tel. 06.513191 r.a. - fax: 06.51605532 contenzioso@fondoest.it

Dal 1° gennaio 2012

contributo da parte dell'azienda:

- € 10 per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo pieno;
- € 7 per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo parziale.

contributo da parte del lavoratore:

- + € 2 per ogni lavoratore sia esso assunto a tempo pieno o a tempo parziale.

Quindi, il contributo da versare complessivamente a Fondo Est sarà pari a: 12 € oppure 9 €.

Dal 1° gennaio 2014

contributo da parte dell'azienda:


- € 10 per ogni lavoratore sia esso assunto a tempo pieno o a tempo parziale.

contributo da parte del lavoratore

- + € 2 per ogni lavoratore sia esso assunto a tempo pieno o a tempo parziale.

Quindi, il contributo da versare complessivamente a Fondo Est sarà pari a: 12 €.

Le aziende che, per l'anno 2011, hanno già effettuato il pagamento dei contributi ordinari secondo la modalità annuale anticipata provvederanno a trattenere a ciascun dipendente un importo pari a euro 7 (contributo a carico del lavoratore per il periodo giugno-dicembre 2011) e a versare l'integrazione secondo le modalità che saranno indicate con successive e specifiche comunicazioni.

per IL DIRETTORE
Dott. Massimo Nozzi
IL VICE DIRETTORE
Dott.ssa Fabiana Auriemma


Allegati:

- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 43 del 15/12/2010
- Estratto accordo rinnovo CCNL 26.2.2011